

**Potenzialità e limiti del regolamento consiliare: lezioni dall'esperienza del Veneto\***  
di Eduardo Gianfrancesco \*\*

SOMMARIO: 1. Il regolamento del Consiglio regionale come regolamento di assemblea legislativa allo *stato puro* – 2. Il collegamento tra statuto regionale, regolamento consiliare e “forza della politica” nell’esperienza della Regione Veneto: dalle origini al nuovo statuto. – 3. Statuto e regolamento consiliare: intreccio e sinergia.

**1. Il regolamento del Consiglio regionale come regolamento di assemblea legislativa allo stato puro.** – L’esperienza descritta nei due contributi precedenti – dedicati al regolamento del Consiglio regionale nel suo modello normativo astratto e nel suo concreto invero nella storia istituzionale della Regione Veneto – offre interessanti spunti di riflessione in ordine a taluni caratteri, alle potenzialità ed ai limiti di tale strumento normativo.

Vi sono ragioni di carattere generale e, per così dire, teorico che rendono possibile ciò: l’analisi del regolamento consiliare consente, infatti, di riflettere su taluni tratti distintivi di tale peculiare fonte del diritto<sup>1</sup>, senza subire il condizionamento talvolta fuorviante di argomentazioni legate al tema della “sovranità” od allo *status* di organo “sovrano” che, come è noto, caratterizzano (o piuttosto affliggono?) il dibattito – ed il consequenziale trattamento pratico – dei regolamenti delle Camere del Parlamento (nazionale)<sup>2</sup>.

I regolamenti dei Consigli regionali si mostrano, in altri termini, come campi di osservazione ed applicazione privilegiata del *proprium* del “diritto parlamentare”, inteso come diritto delle assemblee legislative, ovvero delle soluzioni più idonee all’organizzazione ed al funzionamento di corpi *rappresentativi, collegiali e complessi*, nonché *deliberanti*; corpi politici chiamati ad adottare

---

\* Il presente contributo è tratto dal volume AA.VV., *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto* (a cura di P. CAVALERI ed E. GIANFRANCESCO, con la collaborazione di I. CARLOTTO), in corso di pubblicazione per la casa editrice Giappichelli. Il volume si inserisce nella collana *Diritto costituzionale regionale*, diretta da P. COSTANZO ed A. RUGGERI.

\*\* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Lumsa, Dipartimento di Giurisprudenza di Roma.

<sup>1</sup> Si dà per scontato, in questa sede, il tramonto delle teorie dei regolamenti delle assemblee legislative come *acta interna corporis*. Ciò che vale per i regolamenti parlamentari, a maggior ragione va affermato per i regolamenti dei Consigli regionali. Cfr. sul punto, G. MELONI, *I regolamenti consiliari tra norma interna e fonte del diritto*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, in *Il Filangieri. Quaderno 2009*, 35 ss. Con riferimento all’art. 48 dello statuto del Veneto vigente, cfr. A. ROTA, *Art. 48 – Regolamento del Consiglio regionale*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA – L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012, 178.

Per una lettura che tende ad accomunare l’analisi dei regolamenti parlamentari e di quelli dei Consigli regionali, cfr. ora M. AIROLDI, *I regolamenti delle assemblee legislative*, Torino, 2012.

<sup>2</sup> Il riferimento è ovviamente alle conclusioni della sentenza n. 154 del 1985 della Corte costituzionale, ancora in attesa di un organico ripensamento critico da parte della Corte.

Per la considerazione esposta nel testo, cfr. E. GIANFRANCESCO – N. LUPO, *I regolamenti dei Consigli regionali tra diritto regionale e diritto parlamentare*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, in *Studi parl. pol. cost.*, 2010, 16.

atti di valore legislativo così come – quale che sia la forma di governo concretamente accolta – ad entrare in una relazione *lato sensu* di *controllo politico* con il potere esecutivo.

La circostanza per cui ci troviamo di fronte ad assemblee legislative “giovani”, con una storia alle spalle di alcuni decenni, e non già a parlamenti plurisecolari che hanno spesso dovuto condurre una lunga – anche se vittoriosa – lotta di emancipazione dal potere regio, se da un lato può far perdere “spessore” storico alla trattazione, dall’altro consente di confrontarsi con una dimensione concreta dei problemi della *rappresentanza*, della *legislazione* e del *rapporto con il potere esecutivo*; confronto che costituisce una sfida intrigante per l’interprete.

Sotto questo punto di vista, il termine di paragone più utile al quale viene da rifarsi, per l’esperienza delle assemblee legislative regionali (e dei loro regolamenti), sembra essere quello del Parlamento europeo, ovvero di un’assemblea che anch’essa nasce in epoca recente, in un’esperienza costituzionale per la quale non si pone – almeno a livello evidente – un problema di “sovranità” nel senso statuale del termine<sup>3</sup>. Al tempo stesso, rispondendo ad istanze profonde del costituzionalismo liberaldemocratico, il ruolo del Parlamento europeo di *legislatore* e di *contraddittore-controllore politico* di un (abbastanza frammentato, a dire il vero) potere esecutivo europeo<sup>4</sup> è andato crescendo negli anni e con esso anche la sua qualità di rappresentante politico<sup>5</sup>.

Da qui, il carattere “avanzato” del diritto parlamentare “europeo” che può sperimentare – analogamente al diritto parlamentare “regionale” – soluzioni innovative per il costituzionalismo del XXI secolo: si pensi, ad esempio, al tema della partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali ai procedimenti decisionali<sup>6</sup> od al penetrante scrutinio sui requisiti dei candidati alla carica di Commissario operato dalle Commissioni del Parlamento ed, in generale, allo sviluppo di strumenti di raccordo ma, allo stesso tempo, di controllo politico nei confronti della Commissione<sup>7</sup>.

In questa prospettiva, non è un caso che, da un lato, il Protocollo n. 2 al trattato di Lisbona cerchi di valorizzare il ruolo dei Parlamenti regionali rispetto al passato<sup>8</sup> e, dall’altro, che la ricerca di raccordi tra Consigli regionali ed Istituzioni dell’Unione (ed *in primis* il Parlamento europeo) costituisca un capitolo di primaria importanza del diritto regionale italiano di questi ultimi anni<sup>9</sup>.

Se si è convinti, tuttavia, della complessiva unitarietà di fondo del diritto parlamentare, il collegamento del diritto parlamentare regionale con il diritto parlamentare “nazionale” non può

<sup>3</sup> Sull’operatività delle categorie fondanti del costituzionalismo nell’ordinamento europeo, pur in assenza di una costituzione in senso formale, cfr., A. D’ATENA, *Una costituzione senza costituzione per l’Europa*, in AA.VV. (a cura di A. D’ATENA), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, 2012, 132.

<sup>4</sup> Sul carattere frammentato dell’esecutivo europeo, ancora oggi tripartito tra Consiglio europeo, Consiglio e Commissione, cfr., per tutti, D. CURTIN, *Executive Power of the European Union. Law, Practices, and the Living Constitution*. Oxford, 2009, 66.

<sup>5</sup> Come è noto, l’art. 14 Tue realizza un non semplice equilibrio, definendo il Parlamento europeo non già organo direttamente rappresentativo, bensì composto da “rappresentanti dei cittadini dell’Unione” (art. 14.2).

<sup>6</sup> Cfr., in particolare, l’art. 11 Tue.

<sup>7</sup> Sugli ultimi due punti, sia consentito rinviare ad E. GIANFRANCESCO, *La Commissione nel quadro istituzionale dell’Unione: una ricognizione*, in *Forumcostituzionale.it*, par. 8 ss.

<sup>8</sup> Su tale disposizione, non priva di margini di ambiguità, cfr. C. FASONE – N. LUPO, *Commentary on Article 2, Protocol N° 2 annexed to the Treaty of Lisbon* («On the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality»), in H.J BLANKE - S. MANGIAMELI (Eds.), *Commentary on the Treaty of European Union*, Berlin-New York, in corso di pubblicazione.

<sup>9</sup> In tema, oltre al contributo di M. Nicolini contenuto nel presente volume, cfr., tra i lavori più recenti: M. NICOLINI, *Partecipazione regionale e «norme di procedura»*, Napoli, 2009; G. RIVOSECCHI, *Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo: una questione aperta*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2009, 381 ss.; C. FASONE, *L’europeizzazione dei Consigli regionali. Il caso dell’Emilia-Romagna*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, cit., 163; F. PATERNITI, *Legislatori regionali e legislazione europea*, Torino, 2012.

essere certo abbandonato<sup>10</sup>: la circolarità dei processi interpretativi del diritto delle assemblee legislative costituisce un dato di fondo che non può essere del tutto pretermesso: ad identità di problemi, analogia di soluzioni, quanto meno, verrebbe da dire...

Si tratta di un collegamento dal quale può trarre giovamento non soltanto il diritto parlamentare regionale ma lo stesso diritto dei due rami del Parlamento italiano. L'apertura degli ordinamenti regionali a soluzioni maggiormente innovative di quelle fin qui accolte dai regolamenti parlamentari, ad esempio in tema di numero e competenze delle Commissioni permanenti, di partecipazione dei cittadini e dei gruppi ai procedimenti decisionali<sup>11</sup> o di raccordo con le Istituzioni europee<sup>12</sup> ne costituiscono solo alcuni esempi.

**2. Il collegamento tra statuto regionale, regolamento consiliare e "forza della politica" nell'esperienza della Regione Veneto: dalle origini sino al nuovo statuto.** – Nella sua ormai più che quarantennale storia, l'ordinamento istituzionale della Regione Veneto consente di sperimentare e verificare *in corpore vivo* le potenzialità ed i limiti che lo strumento del regolamento del Consiglio (in genere il regolamento di organizzazione e funzionamento di un'assemblea legislativa) assume, anche in relazione ad altre fonti chiamate ad intervenire in materia. In questo contributo si cerca di astrarre da questa esperienza almeno tre (o quattro, tenendo conto della bipartizione accennata nella parte finale del paragrafo successivo) modelli di intreccio tra regolamento ed altre fonti di regolazione della materia consiliare, *in primis* lo statuto.

Come emerge efficacemente dal contributo di C. Giachetti e R. Zanon che precede, nei primi anni dell'esperienza regionale è *anche* grazie a talune opzioni regolamentari che la forma di governo della Regione Veneto riesce a sfuggire alle suggestioni dell'assemblearismo o, comunque, di un parlamentarismo debole desumibili dallo statuto del 1970 – e, prima ancora, dalla versione originaria del Titolo V della Costituzione<sup>13</sup> – ed a muoversi, invece, verso un raccordo Giunta-Consiglio riconducibile a forme più razionalizzate di parlamentarismo<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> All'interno di un rinnovato interesse per i temi di diritto parlamentare, l'emersione di un «sempre meno timido "diritto parlamentare regionale"» è evidenziata da L. CIAURRO – V. DI CIULO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, 2013, V.

<sup>11</sup> Su questo tema, cfr. ora D. PICCIONE, *Gli istituti di partecipazione nei regolamenti parlamentari all'avvio della XVII Legislatura: cronaca di una riforma annunciata, ma ancora da meditare*, in [www.rivistaaic/Osservatorio](http://www.rivistaaic/Osservatorio) (14 maggio 2013).

Lo stato maggiormente avanzato e le prospettive di ulteriore sviluppo degli ordinamenti regionali (non solo italiani) in tema di partecipazione sono analizzate in AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le assemblee legislative regionali italiane e spagnole e le nuove frontiere del parlamentarismo: l'apertura dei procedimenti legislativi*, in *Quad. reg.*, 2012, p. 493 ss., nonché in AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – A. MASTROMARINO), in *Perspectives on Federalism*, n. 1/2012, in [www.on-federalism.eu/](http://www.on-federalism.eu/).

<sup>12</sup> A questo proposito, con riferimento alla l. r. Veneto 25 novembre 2011, n. 26, cfr. C. COMBI, *Le novità introdotte dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea"*, in *Il Diritto della Regione*, 2011 e C. FASONE, *Il trattato di Lisbona quale fattore di innovazione dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di governo regionali. In particolare, la Regione Veneto*, in *Rivista Aic*, n. 2/2012.

<sup>13</sup> In particolare, si veda la formulazione originaria degli articoli 121 e 122 della Costituzione. Sulla debolezza di tale modello costituzionale si rinvia alle pagine di L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 1997, 300 ss.

<sup>14</sup> Il "rifiuto del sistema assembleare dell'ordinamento comunale" e "la suggestione della forma di governo propria del regime parlamentare" nello statuto del 1971 e nella legislazione regionale che costruiscono il rapporto tra Consiglio regionale e Giunta in termini di "ripartizione di competenze" era stato sostenuto da E. ROSINI, *La Regione Veneto*, Milano, 1981, 51. Un quadro non dissimile è quello che si ricava da E. TRIZIO, *La Regione Veneto. Ordinamento e organizzazione*, Padova, 1987, cap. II. Per un giudizio meno positivo sulla funzionalità di tale modello ed esperienza, cfr., comunque, L. PEGORARO, *Osservazioni sulle proposte di revisione dello statuto della Regione Veneto presentate dai consiglieri Galan e Cacciari*, *Il diritto della Regione*, 2001, 649 s.

L'esperienza concreta è orientata in questa direzione, in particolare, dal divieto per i Consiglieri regionali di far parte di più di una Commissione permanente unitamente al numero abbastanza contenuto delle stesse previsto dall'art. 20 del regolamento<sup>15</sup>. Il risultato è quello di consentire alle Commissioni di operare come efficace centro di elaborazione delle proposte legislative in costante raccordo con la Giunta<sup>16</sup>. In questo senso, la generica previsione statutaria dell'art. 21<sup>17</sup> viene svolta e riempita di contenuti concreti dal regolamento in modo coerente alla migliore funzionalità dell'organo legislativo.

Non appare particolarmente stringente, invece, il limite di tre iscritti previsto dall'art. 10 del regolamento del 1972 per la formazione di un Gruppo consiliare, accompagnato dalla deroga che consente la formazione di gruppi anche unipersonali "se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale"<sup>18</sup>. Se la compattezza del sistema politico delle origini limiterà la proliferazione dei gruppi consiliari, una linea di tendenza opposta si verrà manifestando allorché tale compattezza verrà meno<sup>19</sup>.

Ad un esame complessivo della disciplina che accompagna l'avvio dell'esperienza del Consiglio regionale del Veneto si evidenzia sin da subito lo stretto nesso di integrazione tra statuto e regolamento, per cui il regolamento consiliare si presenta come qualcosa di più di un'appendice meramente esecutiva delle previsioni statutarie, ma è piuttosto in grado di integrarle sciogliendo talune indeterminanze – volute o casuali – di queste.

In questa prima fase temporale – ed in questo primo modello ideale – a fronte di fin troppo generiche previsioni statutarie, un regolamento consiliare adeguatamente confezionato per essere "calato" in un quadro politico sufficientemente stabile riesce a conseguire importanti obiettivi di funzionalità, assicurando indubbio rilievo all'assemblea legislativa regionale.

Come si è appena accennato, non ci si può nascondere che tutto ciò è reso possibile grazie ad un sistema politico *sottostante* che consente all'impianto formale statuto-regolamento di funzionare nel modo appena descritto. Il regolamento consiliare produce i suoi effetti di buon governo dell'assemblea legislativa in presenza di un quadro politico saldo all'interno del Consiglio ed al di fuori di esso (per ciò che concerne la Giunta)<sup>20</sup>. Non sembra contraddire tali conclusioni la

<sup>15</sup> L'art. 20 del regolamento del 1972 individua in cinque il numero delle commissioni consiliari. Divengono sei nel regolamento del 1987. Attualmente sono otto.

<sup>16</sup> La funzionalità di tale rapporto è testimoniata dalla costante presenza dei componenti della Giunta in Commissione, come osservato da C. Giachetti e R. Zanon nel loro contributo.

<sup>17</sup> La quale non definisce il numero delle Commissioni, rinviando sul punto al regolamento consiliare. È interessante notare come la disposizione statutaria facesse riferimento a "gruppi di materie affini", quale criterio ordinatore di individuazione delle competenze delle Commissioni.

<sup>18</sup> Si tratta di una soluzione trasferita – e quindi irrigidita – a livello statutario dall'art. 42 dello statuto vigente. A proposito di tale disposizione, cfr. C. COMBI, *Art. 42 – Gruppi consiliari*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, cit., 160 ss.

<sup>19</sup> L'importanza della disciplina relativa ai requisiti di costituzione dei gruppi è ampiamente evidenziata dagli studiosi: cfr. A. CIANCIO, *Profili di organizzazione dei Consigli regionali: i gruppi consiliari*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, cit., 53 ss.; M. RUBECCHI, *La forma di governo regionale fra regole e decisioni*, Roma, 2010, 218 ss. e, tra gli studiosi di scienza della politica, F. MUSELLA, *Governi monocratici. La svolta presidenziale delle regioni italiane*, Bologna, 2009, 76.; ID., *Maggioranza e frammentazione nelle assemblee regionali*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2012, 78.; F. MARANGONI, *Tra esigenze (di "razionalizzazione") e ostacoli (dalla frammentazione). La produzione legislativa delle assemblee regionali*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, cit., 94 ss.

Per un'applicazione al caso del Veneto, cfr. P. FELTRIN, *Quarant'anni di elezioni regionali: un bilancio a partire dal Veneto*, in *Elezioni e sistemi elettorali regionali. Bilancio di un quarantennio(1970-2010)*, Venezia, 2011, 57.

<sup>20</sup> Si vedano al riguardo le tabelle allegato al contributo di C. Giachetti e R. Zanon.

circostanza dell'abbastanza elevato numero di tredici giunte in cinque legislature (dal 1970 al 1995)<sup>21</sup>: si tratta di un dato, infatti, che non appare incompatibile con il controllo abbastanza fermo del sistema politico sul funzionamento delle istituzioni regionali e che appare spiegabile con le logiche di relazione intra-coalizionale e, (per il Veneto, è il caso di sottolinearlo) interne al partito di maggioranza relativa.

L'imprescindibilità, anche per il giurista positivo, di considerare questo pre-supposto di funzionalità del sistema<sup>22</sup> si manifesta, *a contrario*, nella esperienza del Veneto, con riferimento al lungo periodo che parte dalla fine del 1980; si manifesta in modo evidente a partire dal 1992 e si può considerare avviato a conclusione solo in tempi recentissimi con l'approvazione del nuovo statuto del 2012.

In presenza di un mutamento profondo del quadro politico sottostante<sup>23</sup>, restando immutata la cornice statutaria e subendo il regolamento consiliare del 1987 limitati interventi di modifica, il Consiglio regionale non solo perde la centralità che aveva rivestito, ma manifesta sempre più rilevanti sintomi di marginalizzazione nel sistema istituzionale complessivo della Regione.

Il *fait majoritaire* rappresentato dall'indicazione sostanziale prima (legge n. 43 del 1995) e dalla vera e propria elezione diretta del Presidente della Regione, poi (legge costituzionale n. 1 del 1999) si impone al Consiglio regionale che, in assenza di disposizioni regolamentari (e, prima ancora, statutarie) adeguate alla nuova realtà, perde vistosamente terreno nel confronto con la figura del Presidente della Giunta che ha nell'investitura popolare diretta una più che sufficiente fonte di legittimazione e forza politica<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Il confronto tra il numero elevato di Giunte fino al 1995 e la presenza di una sola Giunta per legislatura successivamente al 1995 è enfatizzato da P. FELTRIN, *Quarant'anni di elezioni regionali: un bilancio a partire dal Veneto*, cit., 50.

<sup>22</sup> Senza bisogno di scomodare la difficilmente maneggiabile (oltre che pericolosa) nozione di *Costituzione in senso materiale* è possibile valorizzare i margini di elasticità insiti nelle norme di organizzazione e funzionamento degli "organi supremi della Regione" (ivi comprese quelle statutarie), ad esempio ricorrendo all'ausilio della nozione di *convenzione costituzionale* (nelle diverse declinazioni specificate nel fondamentale lavoro di G.U. RESCIGNO, *Le convenzioni costituzionali*, Padova, 1972).

Al di fuori della dimensione giuridica, c'è da ricordare come la recente riflessione politologica ha bene messo in evidenza come il modello di forma di governo regionale *standard* delineato dall'art. 123 Cost. è in grado di funzionare in modo ben diverso da Regione a Regione, a seconda della diversa forza degli attori politici coinvolti (persona fisica che riveste il ruolo del Presidente della Regione, partiti politici operanti nella Regione): il Consiglio regionale è un terreno nel quale si misurano spesso tali rapporti. Al tempo stesso, la sua disciplina di organizzazione e funzionamento incide sui rapporti in questione. Sul punto, cfr. per tutti, F. MUSELLA, *Governi monocratici. La svolta presidenziale delle regioni italiane*, cit.

L'apertura dell'indagine giuridica al sottostante piano dei sistemi politici e partitici costituisce comunque un'acquisizione da tempo ben presente alla scienza costituzionalistica: il riferimento d'obbligo è a L. ELIA, *Forme di governo*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano, 638.

<sup>23</sup> Bisogna però rilevare che ad un'analisi di scienza della politica, la trasformazione della classe politica regionale italiana negli ultimi venti anni è stata molto meno profonda di quanto ci si poteva attendere. In una prospettiva complessiva (e, quindi, riferita non soltanto al Veneto), cfr. ora L. VERZICHELLI, *Élite e carriere politiche regionali dopo venti anni di «prospettiva federale»*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, cit., 51 ss. Con specifico riferimento al meccanismo di selezione delle classi politiche nell'esperienza del Veneto, cfr. P. FELTRIN, *Quarant'anni di elezioni regionali: un bilancio a partire dal Veneto*, cit., 52 ss., che evidenzia risultati deludenti, con particolare riferimento ad una serie di parametri (sesso ed età), pur segnalandosi un tasso di ricambio consiliare abbastanza elevato ed un mutamento della composizione "sociologica" del Consiglio.

<sup>24</sup> La preminenza politica del Presidente demo-eletto va però contestualizzata con riferimento ai diversi sistemi politici regionali. Sotto questo punto di vista, nell'esperienza sin qui intercorsa la posizione del Presidente della Giunta in Veneto appare essere non poco condizionata dai caratteri della coalizione di sostegno (con due partiti entrambi di notevoli dimensioni e peso come Lega Nord e Popolo della Libertà, solo per riferirsi alla competizione elettorale del

Il rischio che si viene a correre in situazioni simili e che mi sembra possa essere riferito al Veneto in questo lungo periodo di transizione è quello di una sostanziale incomunicabilità tra Presidente e Consiglio, in cui “ognuno [dei due attori istituzionali] recrimina contro l'altro (il Consiglio per l'approccio unilaterale ai problemi dei Presidenti; i Presidenti per le lentezze e l'”indecisionismo” dei Consigli)”<sup>25</sup>. È il caso di ribadire che nel sistema di forma di governo regionale transitoria – ed anche in quella *standard* – delineato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nel 1999, a perdere maggiormente posizioni in questa situazione di conflittualità istituzionalizzata è il Consiglio e non certo l'Esecutivo regionale<sup>26</sup>.

**3. Statuto e regolamento consiliare: intreccio e sinergia.** – Le prime due fasi della storia istituzionale della Regione Veneto indicano in modo evidente potenzialità e limiti dello strumento regolamentare: di inveramento concreto in una direzione piuttosto che in un'altra – se non addirittura di correzione – dello statuto nella prima fase, in presenza di un sistema politico sottostante stabile (ed in grado di riconoscersi nelle norme statutarie e regolamentari); di “spiazzamento” ed incapacità di effettivo e funzionale governo della vita dell'assemblea legislativa nella seconda fase, allorché ad un sistema politico in trasformazione fanno riscontro norme statutarie e regolamentari non organicamente modificate<sup>27</sup>.

La *terza* fase della storia istituzionale del Veneto, attualmente in corso di svolgimento, evidenzia una ulteriore modalità di incidenza del regolamento consiliare sul ruolo che il Consiglio è chiamato ad assumere nella forma di governo della Regione.

Ciò che appare degno di nota, in questa fase, è l'intreccio tra modifica (parziale) del regolamento del Consiglio ed approvazione del nuovo statuto regionale<sup>28</sup>. In questa sede non è tanto il caso di soffermarsi sulla circostanza per cui i due atti sono legati tra loro da un vincolo politico, rientrando l'approvazione della modifiche regolamentari nello stesso identico accordo tra le forze operanti in

---

2010) nonché dalla conflittualità intra-partitica. Per un'analisi politologica delle ultime elezioni regionali, cfr. M. ALMAGISTI – S. GRIMALDI, *Veneto. Il trionfo leghista*, in AA.VV., (a cura di B. BALDI – F. TRONCONI), *Le elezioni regionali del 2010. Politica nazionale, territorio e specificità locale*, Bologna 2010, 97 ss. Una scarsa tendenza alla “presidenzializzazione” del sistema politico veneto è data anche dal limitato numero di “voti presidenziali” (ovvero espressi per il solo candidato Presidente nella quota maggioritaria, rinunciando l'elettore all'espressione di un voto di lista) evidenziata da P. FELTRIN, *Quarant'anni di elezioni regionali: un bilancio a partire dal Veneto*, cit., 51: per il Veneto in occasione delle elezioni del 2010 la percentuale è stata di poco più del dieci per cento. Sulla traduzione in termini giuridici di questa tendenza a limitare in Consiglio regionale la preminenza del Presidente, cfr. il paragrafo successivo.

<sup>25</sup> Mi ero espresso in questi termini in E. GIANFRANCESCO, *La forma di governo regionale nella recente esperienza italiana*, in AA.VV. (a cura di A. D'ATENA), *I cantieri del federalismo in Europa*, Milano, 2008, 313 s.

<sup>26</sup> L'osservazione è diffusa. Cfr. per tutti, M. OLIVETTI, *Autonomia statutaria e forma di governo regionale a dieci anni dalle riforme del titolo V*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, cit., 37 ss., il quale giustamente riconduce la crisi dei Consigli regionali non solo ai difetti (congeniti ed attuativi) della riforma del Titolo V della Costituzione ma ad alcuni “grandi fattori” che trascendono la disciplina costituzionale formale.

<sup>27</sup> Sui problemi derivanti dal mancato coordinamento tra statuto e regolamento consiliare e riforma costituzionale del 1999, cfr. I. CARLOTTO, *Uno statuto regionale “vecchio” e un regolamento consiliare “vecchio” in una forma di governo “nuova”: il caso del Veneto*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, cit., 27 ss.

<sup>28</sup> Per la rilevazione del parallelismo tra le due vicende, cfr. M. CONZ, *La forma di governo*, in AA.VV. (a cura di M. MALO), *Veneto. L'autonomia statutaria*, Padova, 2012, 128 e nota 65. Insistono su questo intreccio anche E. Griglio e N. Lupo nel loro contributo in questo volume

Consiglio regionale che ha portato – finalmente<sup>29</sup> – all'approvazione con legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1<sup>30</sup> dello statuto.

Ai fini del discorso – di taglio giuridico – qui svolto, si intende evidenziare il rapporto di così stretta integrazione tra regolamento e statuto, tale che la modifica del primo atto giunge stavolta a precedere e condizionare l'approvazione del secondo. Del resto, gli obiettivi di riequilibrio tra posizione del Presidente della Giunta<sup>31</sup> e Consiglio, in genere perseguiti dai nuovi statuti – ed il Veneto non fa eccezione a questo quadro – richiedono, per essere effettivamente raggiunti lo stretto raccordo tra statuto e regolamento<sup>32</sup>. La possibilità per il Consiglio di riallacciare un rapporto di indirizzo e controllo<sup>33</sup> con l'Esecutivo regionale passa, infatti, necessariamente, anche se non

---

<sup>29</sup> Le tormentate vicende relative ai tentativi di approvazione dello statuto nella VII ed VIII legislatura del Veneto sono ripercorse nel contributo di P. Cavaleri ed I. Carlotto in questo volume. Cfr. anche L. PEGORARO, *Osservazioni sulle proposte di revisione dello statuto della Regione Veneto presentate dai consiglieri Galan e Cacciari*, cit.; R. VALENTE, *Un caso aperto: lo statuto del Veneto*, in AA.VV. (a cura di G. DI COSIMO), *Statuti atto II. Le regioni e la nuova stagione statutaria*, Macerata, 2007, 341 ss. e P. CAVALERI, *Spigolature sui lavori preparatori del nuovo statuto del Veneto*, in AA.VV. *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2012, 443 ss., il quale si sofferma con attenzione su di una serie di profili critici della bozza predisposta dalla Commissione Statuto nella IX Legislatura.

<sup>30</sup> È appena il caso di osservare incidentalmente che appare apprezzabile la qualificazione autonoma (legge statutaria) e la numerazione distinta (n. 1) assegnata in Veneto allo statuto, riconoscendo ad esso il carattere di fonte distinta rispetto alla legge regionale.

<sup>31</sup> Esula dall'oggetto di questo contributo l'analisi dei rapporti tra Presidente ed altri componenti della Giunta, per i quali si rinvia al lavoro di S. Troilo in questo volume. È appena il caso di rilevare che anche le previsioni del regolamento consiliare, valorizzando ad esempio "la Giunta" anziché il Presidente in sede di programmazione (art. 8-*bis* e 8-*ter*) ed in sede di sindacato ispettivo (art. 75-79), come puntualmente rilevato da S. Troilo, incidono in modo non secondario nella definizione dei rapporti tra le due componenti dell'Esecutivo regionale. Nella medesima logica, è il caso di sottolineare un interessante strumento che il Presidente della Giunta ha per "incunearsi" nel Consiglio, cercando di modificare in senso a sé favorevole gli equilibri: si tratta della nomina dei consiglieri delegati *ex art.* 51, comma 5, dello statuto, senza limiti numerici, né di previa comunicazione al Consiglio, come osserva, non senza preoccupazione, M. CONZ, *La forma di governo*, cit., 147.

<sup>32</sup> In senso critico circa la possibilità di affidare ai regolamenti consiliari il compito di recuperare il ruolo del Consiglio, spettando allo statuto operare precise scelte in tale direzione cfr. invece G. RIVOCCHI, *I regolamenti consiliari: uno strumento di dubbia utilità per assicurare il recupero del ruolo delle Assemblee nelle forme di governo regionali*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, cit., 241. Si tratta di una posizione che non ci sente di condividere, anche alla luce della positiva esperienza del Veneto qui analizzata, ma che ha il merito di richiamare l'attenzione sul problema della maggioranza di approvazione del regolamento consiliare che in molte Regioni – Veneto compreso – è nella disponibilità della maggioranza politica che esce vittoriosa dalle elezioni. Si tratta di un'osservazione critica che però può essere estesa allo statuto, non risultando né la doppia approvazione né il *referendum* popolare istituti spiccatamente garantistici per le minoranze.

<sup>33</sup> La tesi della permanenza all'interno degli statuti di previsioni che assegnano al Consiglio regionale poteri di controllo (– verifica o – indirizzo) non dissimili da quanto avveniva negli statuti di prima generazione, sicché i Consigli avrebbero le medesime possibilità del passato di esercitare un *patronage* penetrante sull'esecutivo è sostenuta da N. MACCABIANI, *Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali*, Milano, 2010, 160. In precedenza, per una linea sostanzialmente continuista, cfr. F.R. DE MARTINO, *Consiglio regionale e strumenti dell'integrazione politica*, Napoli, 2007, p. 197. In realtà, coglie nel vero chi osserva che la riserva statutaria al Consiglio della determinazione dell'indirizzo politico ed amministrativo della Regione non è in grado di "privare il Presidente e la sua Giunta della capacità di determinare per parte, – più o meno grande, ma certo non trascurabile, – l'indirizzo politico regionale, vista la formidabile legittimazione acquisita attraverso l'elezione diretta" (così A. ROTA, *Art. 33 – Funzioni del Consiglio regionale*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA – L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, cit., 135. In termini simili, tra gli altri, cfr. S. CATALANO, *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, Milano, 2010, 194 ss.; M. CONZ, *La forma di governo*, cit., 136 s., sicché il riequilibrio dei poteri tra Consiglio e Giunta passa attraverso il controllo *a posteriori* sull'attività dell'esecutivo. P. CAVALERI, *Ambiguità del ruolo attribuito ai Consigli regionali dai nuovi statuti ordinari*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, in *Il*

soltanto<sup>34</sup>, attraverso la presenza del Presidente e dei componenti della Giunta ai lavori consiliari di Commissioni<sup>35</sup> ed Assemblea. La disciplina funzionale a tale obiettivo deve essere tale da attrarre e non dissuadere l'Esecutivo da tale partecipazione, scandendo tempi, modi ed effetti di tale confronto. È evidente che solo lo strumento regolamentare può entrare a tale livello di dettaglio. Al tempo stesso si tratta di "dettagli" che concretamente offrono realizzazione ai disposti statuari (precedenti o successivi) e consentono di raggiungere il riequilibrio, sia che si voglia ragionare di una forma di governo neo-parlamentare<sup>36</sup>, sia che si ritenga che, nella forma di governo regionale *standard*, ci si muova al di fuori del parlamentarismo<sup>37</sup>.

Quanto più si intende in senso rigoroso, del resto, l'assegnazione allo statuto della competenza a definire i soli "principi di organizzazione e funzionamento" menzionati nell'art. 123 Cost., tanto più la realizzazione concreta di tale principio passerà attraverso i regolamenti. E comunque, anche a non leggere nella formula dell'art. 123 Cost. una doppia riserva di competenza<sup>38</sup>, l'esperienza concreta dei nuovi statuti regionali è stata di rimettere largamente ai regolamenti la disciplina organizzativa e funzionale del Consiglio, soffermandosi (talvolta anche troppo...)<sup>39</sup> i legislatori statuari su mere previsioni generali.

Se si considerano gli oggetti toccati dalla riforma regolamentare del dicembre del 2011 nel Veneto si ha una conferma del nesso di profonda integrazione e complementarietà di questo intervento rispetto a quello statuario: si tratta principalmente della disciplina della programmazione dei lavori<sup>40</sup>, volta a realizzare il principio "tempi certi in cambio di spazi certi" che dovrebbe costituire una regola aurea di funzionamento delle assemblee legislative contemporanee<sup>41</sup>. Parte

---

*Filangieri*, cit., 338 evidenzia come tale valorizzazione degli strumenti di controllo talvolta nasconda una poco produttiva nostalgia di poteri di concreto "governo" ad opera delle Assemblee regionali.

<sup>34</sup> In questa sede si può soltanto accennare alle prospettive aperte dal riordino dell'organizzazione e dell'attività della Giunta ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 54.

<sup>35</sup> Aspetto sottolineato da M. CONZ, *La forma di governo*, cit., 138.

<sup>36</sup> Come sostenuto, tra gli altri, da A. BURATTI, *Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale*, Napoli, 2010, 45; A. ROTA, *Art. 32 – Organi della Regione*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, cit., 132, il quale ascrive la forma di governo del Veneto al modello neoparlamentare. Di sussistenza del rapporto fiduciario, anche se "si configura in maniera differente rispetto a quanto avviene tradizionalmente nei regimi parlamentari" scrive S. CATALANO, *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, cit., 209.

<sup>37</sup> E. GIANFRANCESCO, *La forma di governo regionale nella recente esperienza italiana*, cit., 272.

<sup>38</sup> Per questa linea interpretativa, sia consentito il rinvio a E. GIANFRANCESCO, *E competenza e gerarchia. Gli statuti ordinari nel sistema delle fonti regionali*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. n. 2/2013, 16 s.

<sup>39</sup> Sui tentativi (o velleità?) di non pochi legislatori statuari di attribuire allo statuto una funzione "performante" di "un possibile modello di società regionale", cfr., S. PIAZZA, *Il nuovo "Statuto della Regione Veneto"*, in AA.VV. (a cura di M. MALO), *Veneto. L'autonomia statutaria*, Padova, 2012, 55 ss. Per la tesi restrittiva in ordine a natura e competenze degli statuti, sia consentito il rinvio a E. GIANFRANCESCO, *E competenza e gerarchia. Gli statuti ordinari nel sistema delle fonti regionali*, cit., spec. 4 ss.

<sup>40</sup> Cfr., in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del regolamento vigente. L'importanza di tale aspetto per la concreta delineazione della forma di governo regionale è diffusa in dottrina. Cfr., tra gli altri, S. CATALANO, *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, cit., 261 s.; N. VICECONTE, *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l'autonomia statutaria*, Napoli, 2010, 143 s. ed ora, in una prospettiva politologica, F. MARANGONI, *Tra esigenze (di "razionalizzazione") e ostacoli (dalla frammentazione). La produzione legislativa delle assemblee regionali*, cit., 98, sottolineando l'esigenza di rafforzare il potere di agenda della Giunta.

<sup>41</sup> Per la sottolineatura dell'importanza di tale assunto nel diritto parlamentare contemporaneo, cfr., per tutti, G. LASORELLA, *La programmazione alla Camera ed i suoi protagonisti: Governo, gruppi e Presidente. Luci ed ombre*, in AA.VV., *Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2007*, 58.



integrante di tale intervento è rappresentata, poi, dalle modificazioni del capo IX del regolamento in tema di “*Discussione*”.

Poiché nei Consigli regionali italiani non si pone soltanto il problema del riequilibrio degli stessi, in quanto Consigli, nei confronti del Presidente demo-eletto, ma anche della dialettica interna maggioranza/opposizione<sup>42</sup>, la modifica regolamentare del 2011 interviene a rinsaldare la posizione dell'opposizione anticipando la previsione statutaria del “correlatore” dei disegni di legge.

Riassumendo sul punto, l'esperienza del Veneto sembra evidenziare una funzione *anticipatoria e propedeutica* che il regolamento consiliare può svolgere rispetto allo statuto. Il breve periodo intercorso tra l'approvazione dei due atti e, soprattutto, la circostanza che entrambi facevano parte del medesimo “*package*” politico non consentono, però, di giungere a sostenere che l'approvazione del regolamento abbia svolto una funzione “*trainante*” determinante per l'approvazione dello statuto, come pure è astrattamente concepibile<sup>43</sup>.

Come si è evidenziato, la modifica regolamentare del 2011 ha carattere di parzialità, essendo intervenuta su taluni punti ritenuti imprescindibili. Sono rimasti indenni dall'opera di revisione tutta una serie di temi comunque essenziali per la funzionalità della forma di governo delineata dallo statuto: si va dalla riarticolazione delle Commissioni, attraverso una riduzione del loro numero ed una razionalizzazione delle loro competenze alla (parte regolamentare della) disciplina dei raccordi con l'Unione europea<sup>44</sup>; dalla valorizzazione degli istituti di partecipazione<sup>45</sup> all'attuazione dell'art. 23 dello statuto in tema di “*qualità ed impatto delle leggi*”<sup>46</sup>, solo per citarne alcuni.

In qualche caso il regolamento è chiamato ad intervenire unitamente alla legge regionale, in un modello ad intarsio (che può non essere semplice nella sua attuazione concreta), come nel caso dell'incidenza dei pareri del Consiglio delle Autonomie Locali o della Commissione di Garanzia Statutaria nei lavori del Consiglio.

In altri casi ancora, il regolamento consiliare recede da ambiti per i quali non appare necessario o opportuno il suo intervento, potendo senza particolari problemi tali oggetti ricadere nel generale “*dominio della legge*”<sup>47</sup>. A questo proposito è il caso di sottolineare come la Regione Veneto abbia operato una scelta di avanguardia con l'approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 53, che disciplina diversi profili di autonomia del Consiglio regionale<sup>48</sup>.

---

<sup>42</sup> Le due vie, quella del rapporto del Consiglio, nella sua unità, con l'Esecutivo e quella del rapporto tra le diverse componenti interne al Consiglio sono da percorrere entrambe al fine di realizzare il riequilibrio delle posizioni. In senso diverso, per l'esigenza di una opzione tra le due vie (e per la preferenza per la seconda), N. VICECONTE, *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria*, cit., 126 s.

<sup>43</sup> Quale è stata attribuita alla riforma dei regolamenti parlamentari in più di un'occasione nel dibattito politico degli ultimi anni. Da ultimo, cfr. nella XVI Legislatura la proposta A.S., XVI legislatura, doc. II, n. 29, sulla quale cfr., anche per la sottolineatura dell'insufficienza del solo strumento regolamentare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le osservazioni di N. LUPO – G. PERNICIARO, *Riforma del Regolamento del Senato: un approccio bipartisan, ma ancora non sufficientemente organico*, in *Osservatoriosullefonti.it.*, fasc. n. 1/2012.

<sup>44</sup> Come evidenziato da C. FASONE, *Il trattato di Lisbona quale fattore di innovazione dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di governo regionali*, cit., 10.

<sup>45</sup> Sui quali, in termini generali, cfr. la trattazione di M. PICCHI, *Il diritto di partecipazione*, Milano, 2012.

<sup>46</sup> Sul quale si veda il contributo di M. Cappelletti nel presente volume.

<sup>47</sup> Per questa linea interpretativa cfr., di recente, G. SIRIANNI, *I regolamenti delle assemblee regionali*, in *Dir. Soc.*, 2007, 247.

<sup>48</sup> Si segnala comunque la previsione dell'art. 2 della legge che si premura di ispirare l'amministrazione e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa regionale “ai modelli delle assemblee parlamentari”. È lo statuto stesso poi (art. 46, comma 2) ad operare la lungimirante scelta di configurare uno “specifico e separato ruolo organico” per il personale del Consiglio regionale. Sulla legge n. 53 del 2012, cfr. anche il contributo di P. Rappo e N. Zanon in questo volume.

Il rischio della modifica parziale è che, una volta intervenuti su taluni aspetti ritenuti come i più rilevanti, si "allenti" la perseveranza riformatrice. Sarebbe un errore gravissimo, se si intende assicurare piena attuazione al nuovo statuto e, comunque, assicurare piena funzionalità all'attività del Consiglio, riequilibrando i rapporti con l'esecutivo regionale.

Da un punto di vista ricostruttivo generale, le osservazioni che precedono ci permettono di articolare ulteriormente la tipologia di possibili rapporti tra statuto, regolamento consiliare e sistema politico sottostante. Il terzo modello dell'anticipazione dello statuto da parte del regolamento sembra potersi scindere, a sua volta, in due ipotesi distinte: quella dell'*implementazione frazionata* dello statuto da parte del regolamento, con interventi preventivi e successivi allo statuto (modello al quale auspicabilmente sarà da ricondurre l'esperienza veneta) e quella dell'*implementazione anticipata parziale* (ma monca) del regolamento nei confronti dello statuto, che, si ribadisce, non pare consigliabile dal punto di vista del buon andamento del sistema istituzionale e politico.

#### 4. Nota bibliografica.

- AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012.
- AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – A. MASTROMARINO), in *Perspective on Federalism*, n. 1/2012, in [www.on-federalismi.eu/](http://www.on-federalismi.eu/)
- AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU - E. GIANFRANCESCO – N. LUPO ), *Le assemblee legislative regionali italiane e spagnole e le nuove frontiere del parlamentarismo: l'apertura dei procedimenti legislativi*, in *Quad. reg.*, 2012, 493-654.
- AA.VV. (a cura di P. FELTRIN – D. FABRIZIO, *Atlante elettorale del Veneto (1970-2010)*, Venezia, 2011. (Testo disponibile nel sito del Osservatorio sulle dinamiche elettorali del Consiglio regionale del Veneto: <http://oe.consiglioveneto.it/>).
- AA.VV. (a cura di M. MALO), *Veneto. L'autonomia statutaria*, Padova, 2012.
- AIROLDI M., *I regolamenti delle assemblee legislative*, Torino, 2012.
- ALMAGISTI M. – GRIMALDI S., *Veneto. Il trionfo leghista*, in AA.VV., (a cura di B. BALDI – F. TRONCONI), *Le elezioni regionali del 2010. Politica nazionale, territorio e specificità locale*, Bologna 2010, 97-111.
- BURATTI A., *Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale*, Napoli, 2010.
- CARLOTTO I., *Uno statuto regionale "vecchio" e un regolamento consiliare "vecchio" in una forma di governo "nuova": il caso del Veneto*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, in *Studi parl. pol. cost.*, 2010, 27-40.
- CATALANO S., *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, Milano, 2010.
- CAVALERI P., *Spigolature sui lavori preparatori del nuovo statuto del Veneto*, in AA.VV., *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2012, 443-463.
- CAVALERI P., *Ambiguità del ruolo attribuito ai Consigli regionali dai nuovi statuti ordinari*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, in *Il Filangieri. Quaderno 2009*, 337-342.
- CIANCIO A., *Profili di organizzazione dei Consigli regionali: i gruppi consiliari*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, in *Il Filangieri. Quaderno 2009*, 53-78.

- COMBI C., *Art. 42 – Gruppi consiliari*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012., 160-162.
- COMBI C., *Le novità introdotte dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”*, in *Il Diritto della Regione*, 2011, (<http://diritto.regione.veneto.it>).
- CONZ M., *La forma di governo*, in AA.VV. (a cura di M. MALO), *Veneto. L’autonomia statutaria*, Padova, 2012, 111-154.
- DE MARTINO F.R., *Consiglio regionale e strumenti dell’integrazione politica*, Napoli, 2007.
- FASONE C. – LUPO N., *Commentary on Article 2, Protocol No. 2 annexed to the Treaty of Lisbon («On the application of the principles of subsidiarity and proportionality»)*, in H.J BLANKE AND S. MANGIAMELI (Eds.), *Commentary on the Treaty of European Union*, Berlin-New York, in corso di pubblicazione.
- FASONE C., *Il trattato di Lisbona quale fattore di innovazione dell’organizzazione e del funzionamento degli organi di governo regionali. In particolare, la Regione Veneto*, in *Rivista Aic*, n. 2/2012.
- FASONE C., *L’europeizzazione dei Consigli regionali. Il caso dell’Emilia-Romagna*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, in *Studi parl. pol. cost.*, 2010, 163-190.
- FELTRIN P., *Quarant’anni di elezioni regionali: un bilancio a partire dal Veneto*, in *Elezioni e sistemi elettorali regionali. Bilancio di un quarantennio (1970-2010)*, Venezia, 2011, 43-63. (Testo disponibile nel sito del Osservatorio sulle dinamiche elettorali del Consiglio regionale del Veneto: <http://oe.consiglio Veneto.it/>.)
- GIANFRANCESCO E. – LUPO N., *I regolamenti dei Consigli regionali tra diritto regionale e diritto parlamentare*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, in *Studi parl. pol. cost.*, 2010, 9-16.
- GIANFRANCESCO E., *E competenza e gerarchia. Gli statuti ordinari nel sistema delle fonti regionali*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2013.
- GIANFRANCESCO E., *La forma di governo regionale nella recente esperienza italiana*, in AA.VV. (a cura di A. D’ATENA), *I cantieri del federalismo in Europa*, Milano, 2008, 251-314.
- MACCABIANI N., *Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali*, Milano, 2010.
- MARANGONI F., *Tra esigenze (di “razionalizzazione”) e ostacoli (dalla frammentazione). La produzione legislativa delle assemblee regionali*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2012, 87-104.
- MELONI G., *I regolamenti consiliari tra norma interna e fonte del diritto*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO – V. LIPPOLIS), *Nuove regole per nuovi Consigli regionali*, in *Il Filangieri. Quaderno 2009*, 35-54.
- MUSELLA F., *Maggioranza e frammentazione nelle assemblee regionali*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2012, 73-85.
- MUSELLA F., *Governi monocratici. La svolta presidenziale delle regioni italiane*, Bologna, 2009.
- NICOLINI M., *Partecipazione regionale e «norme di procedura»*, Napoli, 2009.
- OLIVETTI M., *Autonomia statutaria e forma di governo regionale a dieci anni dalle riforme del titolo V*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2012, 27-50.
- PATERNITI F., *Legislatori regionali e legislazione europea*, Torino, 2012.

- PEGORARO L., *Osservazioni sulle proposte di revisione dello statuto della Regione Veneto presentate dai consiglieri Galan e Cacciari*, in *Il Diritto della Regione*, 2001, 649-674.
- PIAZZA S., *Il nuovo "Statuto della Regione Veneto"*, in AA.VV. (a cura di M. MALO), *Veneto. L'autonomia statutaria*, Padova, 2012, 55-85.
- PICCHI M., *Il diritto di partecipazione*, Milano, 2012.
- RIVOSECCHI G., *I regolamenti consiliari: uno strumento di dubbia utilità per assicurare il recupero del ruolo delle Assemblee nelle forme di governo regionali*, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO – N. LUPO), *Le riforme dei regolamenti dei Consigli regionali*, in *Studi parl. pol. cost.*, 2010, 241-257.
- RIVOSECCHI G., *Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo: una questione aperta*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2009, 381-406.
- ROTA A., *Art. 32 – Organi della Regione*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012., 131-133.
- ROTA A., *Art. 33 – Funzioni del Consiglio regionale*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012., 134-138.
- ROTA A., *Art. 48 – Regolamento del Consiglio regionale*, in AA.VV. (a cura di L. BENVENUTI – G. PIPERATA - L. VANDELLI), *Commento allo Statuto della Regione Veneto*, Venezia, 2012., 178-179.
- ROSINI E., *La Regione Veneto*, Milano, 1981.
- RUBECHI M., *La forma di governo regionale fra regole e decisioni*, Roma, 2010.
- SIRIANNI G., *I regolamenti delle assemblee regionali*, in *Dir. Soc.*, 2007, 213-266.
- TRIZIO E., *La Regione Veneto. Ordinamento e organizzazione*, Padova, 1987.
- VALENTE R., *Un caso aperto: lo statuto del Veneto*, in AA.VV. (a cura di G. DI COSIMO), *Statuti atto II. Le regioni e la nuova stagione statutaria*, Macerata, 2007, 341-350.
- VERZICHELLI L., *Élite e carriere politiche regionali dopo venti anni di «prospettiva federale»*, in AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna, 2012, 51-71.
- VICECONTE N., *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l'autonomia statutaria*, Napoli, 2010.